

STEMMA  
ALTRO ENTE

REPUBBLICA ITALIANA



**CONVENZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI DALLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO TRASFERITESI TEMPORANEAMENTE E/O LE QUALI, PER RAGIONI DI COLLOCAZIONE GEOGRAFICA O DI MAGGIOR VICINANZA AI SERVIZI, NECESSITINO DI PRESTAZIONI RESE DA PARTE DEL COMUNE DI \*\*\***

Tra i Signori:

- sig. \*\*\*, nato a \*\*\* (\*\*) il \*\*\*, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana (TN) – Codice Fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Comunità medesima, giusto decreto del Presidente della Comunità n. \*\* di data \*\*;

e

- dott. \*\*\*, nato/a a \*\*\* (\*\*) il \*\*\*, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di \*\*\*, con sede in \*\*\* – Codice fiscale \*\*\* - Partita IVA \*\*\*, nella sua qualità di \*\*\* del Comune medesimo, giusta delibera della Giunta comunale/determinazione del Dirigente n. \*\* di data \*\*.

Premesso che:

- vi è la necessità di definire le modalità di assunzione degli oneri relativi all'erogazione, da parte del Comune di \*\*\* di interventi socio-assistenziali e socio-educativi a favore di persone residenti nella Comunità Valsugana e Tesino e temporaneamente dimoranti sul territorio del Comune di \*\*\*, tenuto conto della specifica tipologia d'utenza che si rivolge ai Servizi sociali territoriali e della necessità di assicurare una continuità della presa in carico;
- risulta pertanto necessario provvedere alla definizione di accordi formali tra i due Enti, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone residenti nella Comunità valsugana e Tesino, temporaneamente dimoranti sul territorio del Comune di \*\*\*, che usufruiscono temporaneamente di prestazioni erogate da parte del Comune di \*\*\* o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese dal Comune di \*\*\*;
- l'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte dell'Ente di arrivo in ordine alla possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte dell'Ente di provenienza, titolare della presa in carico, a favore della persona trasferitasi

temporaneamente o che, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessiti di prestazioni rese da parte dell'altro Ente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni potrà avere luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 Oggetto ed individuazione dei contraenti**

1. Il Comune di \*\*\* (d'ora in poi "Comune") s'impegna ad erogare servizi di natura socio-assistenziale e/o socio-educativa a favore di persone residenti nella Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi "Comunità"), e pertanto di Sua competenza, che si trasferiscono temporaneamente nel territorio di competenza dell'altro Ente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc.. o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese da parte del Comune.
2. Detti trasferimento/richiesta di Servizi in relazione alla maggior vicinanza/permanenza nell'altro territorio dovranno essere anticipatamente concordati tra i due Enti, definendo:
  - a) lo specifico progetto d'aiuto e di presa in carico temporanea (di competenza dell'Ente di residenza);
  - b) l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona interessata;
  - c) le modalità di erogazione di tali servizi/prestazioni;
  - d) l'assunzione degli eventuali impegni di spesa e di liquidazione/pagamento.
3. L'attivazione di servizi, anche per motivi di urgenza/elevata intensità del bisogno assistenziale di un soggetto residente nella Comunità non ha effetti per quanto riguarda la competenza del Comune, in cui si è trasferita la dimora, ad assumere i relativi oneri, né comporta necessariamente la presa in carico da parte del Servizio sociale professionale. Nel caso in cui il Comune si trovi a dover attuare degli interventi urgenti ed indifferibili in relazione allo stato di bisogno della persona, di ciò verrà data comunicazione alla Comunità, ai fini dell'assunzione dei relativi oneri.
4. La titolarità di tutte le attività di Servizio sociale professionale attinenti alla valutazione del bisogno, alla predisposizione del progetto d'aiuto, al monitoraggio e valutazione rimarranno in capo alla Comunità di residenza, così come ogni aspetto relativo ai procedimenti amministrativi (domanda di accesso ai servizi, istruttoria, concessione, ...).

5. Il Servizio sociale del Comune, in considerazione della conoscenza più approfondita dei Servizi e delle opportunità offerte dal territorio di riferimento, potrà fornire al Servizio sociale della Comunità, qualora ritenute necessarie ed opportune, tutte le informazioni del caso.
6. Nell'eventualità in cui la presa in carico ed il progetto d'aiuto da parte della Comunità di provenienza preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali e/o socio-educativi, il Comune può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili ed attivabili sul territorio.
7. Il beneficiario dell'intervento deve essere informato della condivisione con il Comune dei dati che lo riguardano ed è opportuno raccogliere il consenso.
8. Di norma le spese per i servizi da attivare in relazione al progetto di aiuto concordato saranno assunte dall'Ente territorialmente competente per il beneficiario dell'intervento, secondo il criterio della residenza, fatta salva la possibilità di concordare che esse possano essere inizialmente assunte da parte del Comune che ne assicura l'erogazione, con rimborso da parte dell'altro Ente.
9. In tal caso il Comune che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona, sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, provvedendo successivamente a richiederne il rimborso alla Comunità, previa assunzione da parte di quest'ultima dei relativi provvedimenti per la copertura della spesa.
10. Il progetto di aiuto ed i conseguenti provvedimenti di impegno della spesa potranno prevedere accordi per l'assunzione diretta della spesa da parte della Comunità territorialmente competente, mediante accordi diretti con i fornitori del Comune.
11. La quota di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario dell'intervento per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte della Comunità, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi.
12. Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere attivati dal Comune, unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte della Comunità, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultima ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

## **Art. 2 Corrispettivi**

1. I Servizi attivati da parte del Comune saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.
2. Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nessun onere di natura finanziaria sarà dovuto per l'attività di supporto.
3. I Servizi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere erogati da parte del Comune direttamente o a mezzo di Soggetti terzi convenzionati, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.
4. L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona verranno assunti direttamente da parte della Comunità, con apposito provvedimento.

## **Art. 3 Modalità di rimborso delle spese**

1. Il rimborso delle spese di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dalla Comunità entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa da parte del Comune che ha erogato le prestazioni, attestata dal protocollo della Comunità.
2. Tale fattura deve essere corredata dalla specificazione delle spese sostenute con riferimento alla presente Convenzione (numero e tipologia delle prestazioni erogate).

## **Art. 4 Durata**

1. La presente Convenzione ha durata **dal \*\*/\*\*/\*\*\*\* al \*\*/\*\*/\*\*\*\***, fatta salva la possibilità di recesso delle Parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a certificare la tracciabilità della ricezione da parte dell'altro contraente ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

## **Art. 5 Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679**

1. Le Parti sono tenute in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza nell'espletamento del Servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e le Comunità medesime.
2. Le Parti s'impegnano a trattare i dati secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del più

recente Regolamento UE 2016/679.

3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente Convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.
4. In tal senso si rinvia anche allo specifico Accordo di contitolarità per il trattamento dei dati con riferimento alla presente Convenzione.

#### **Art. 6 Spese contrattuali**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra Enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

#### **Art. 7 Vincoli**

1. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione della presente Convenzione, sono valide ed efficaci tra le Parti.
2. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

#### **Art. 8 Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

#### **Art. 9 Domicilio**

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino.

Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino.

Per il Comune di \*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

Per la Comunità Valsugana e Tesino

IL PRESIDENTE

\*\*\*

STEMMA  
ALTRO ENTE



**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ  
NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
CON RIFERIMENTO CONVENZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN  
VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI DALLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO  
TRASFERITESI TEMPORANEAMENTE E/O LE QUALI, PER RAGIONI DI COLLOCAZIONE GEOGRAFICA O DI  
MAGGIOR VICINANZA AI SERVIZI, NECESSITINO DI PRESTAZIONI RESE  
DA PARTE DEL COMUNE DI \*\*\*  
VALEVOLE DAL \*\*/\*\*/\*\* AL \*\*/\*\*/\*\***

La **Comunità Valsugana e Tesino – Settore socio-assistenziale** con sede legale in Piazzetta Ceschi 1 - Borgo Valsugana, Codice fiscale 90014590229 - Partita IVA 02189180223, rappresentata dal Presidente \*\*\*, nato a \*\*\* (\*\*), il \*\*, in qualità di Legale rappresentante della **Comunità Valsugana e Tesino**

e

il **Comune di \*\***, con sede legale a \*\*\* in \*\*\*, Codice fiscale \*\*\* - Partita IVA \*\*\*, rappresentata dal Sindaco/Dirigente \*\*\*, nato a \*\*\* (\*\*\*) il \*\*\*, in qualità di Legale rappresentante del **Comune di \*\***,

sottoscrivono il presente Accordo di contitolarità.

Di seguito i Contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

**PREMESSO CHE:**

- con provvedimento del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. \*\* di data \*\* è stato approvato il decreto avente ad oggetto: “\*\*\*”;
  - con provvedimento del \*\*\* del Comune di \*\*\* n. \*\*\* di data \*\*\* è stata approvato il provvedimento avente ad oggetto: “\*\*\*”;
1. i Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le finalità e le modalità del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito agli obblighi e all’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;
  2. l’Accordo di contitolarità riflette i rispettivi ruoli e i rapporti dei Contitolari con gli interessati e detta le condizioni e gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo:
    - a) all’esercizio dei diritti dell’interessato;
    - b) alla definizione dei rispettivi compiti nella comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/2016 agli interessati;
    - c) nel definire un punto di contatto per i soggetti interessati al trattamento;
    - d) all’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
    - e) alle rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dell’eventuale danno causato dal trattamento dei dati;
  3. nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo di contitolarità, i Contitolari del trattamento dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
  4. è in corso di predisposizione un Accordo di contitolarità che disciplini i ruoli e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali tra la Provincia autonoma di Trento e gli Enti Locali tenuti all’utilizzo del *software* denominato Cartella Sociale Informatizzata.

Premesso quanto sopra riportato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come *ut supra* rappresentante, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1: OGGETTO

Il presente Accordo di contitolarità tra i due Enti determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Il presente Accordo stabilisce tra le Parti anche i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

La base giuridica è riconducibile alla L.P. 13/2007 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*).

I due Enti trattano i dati per ragioni connesse al rimborso delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di persone residenti nella Comunità Valsugana e Tesino trasferitisi temporaneamente e/o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai servizi, necessitano di prestazioni rese da parte del Comune di \*\*\*, per il periodo \*\*/\*\*/\*\*\* – \*\*/\*\*/\*\*\*.

I dati saranno pertanto utilizzati per queste finalità, nonché per la programmazione e rendicontazione economica e statistica delle politiche sociali in provincia di Trento, anche attraverso il sistema informativo implementato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L.P. 13/2007, denominato Cartella Sociale Informatizzata, da intendersi quale *software* per la gestione dei dati degli utenti del servizio socio assistenziale e quale *software* gestionale amministrativo (GA).

Il procedimento in esame ricomprende le seguenti fasi e i relativi seguenti trattamenti.

<b>Specifiche attività di trattamento (descrizione del processo e attività di trattamento)</b>	<b>Dati personali trattati</b>	<b>Categorie di interessati</b>	<b>Software utilizzati</b>	<b>Destinatari della comunicazione dei dati</b>	<b>Parte tenuta al trattamento</b>
Raccolta dei dati personali del beneficiario dell'intervento da parte di uno dei due Enti	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori/amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria, APSP	Entrambi gli Enti
Raccolta dei dati personali del beneficiario dell'intervento in sede di attivazione del servizio da parte di uno dei due Enti	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori/amministratori di sostegno	Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria	Entrambi gli Enti
Valutazione del caso/progetto assistenziale	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori/amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria	Entrambi gli Enti
Attivazione del servizio da parte di uno dei due Enti	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori/amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria	Entrambi gli Enti
Chiusura del progetto, conclusione dell'intervento e archiviazione	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori/amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria	Entrambi gli Enti

#### Art. 2: DATI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 i seguenti tipi di dati personali raccolti dall'interessato - o da chi ne esercita la tutela - ai fini dell'attivazione dell'intervento, o in un momento immediatamente

successivo in caso di attivazione urgente anche su iniziativa dell'Autorità giudiziaria, che possono essere condivisi tra le Parti durante il periodo di trattamento sono:

1. dati anagrafici;
2. dati sanitari;
3. dati giudiziari, nel caso in cui la vulnerabilità del soggetto sia legata a reati da lui commessi o in cui sia coinvolto ed a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
4. dati amministrativi relativi al soggiorno in Italia, nel caso di persone straniere in possesso di permesso di soggiorno;
5. dati relativi a religione/dieta religiosa/rispetto precetti religiosi.

I dati personali suindicati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al perseguimento delle finalità sottese al trattamento, ammettendo una conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, per consentire la difesa in giudizio dei Contitolari del trattamento e l'esercizio dei loro diritti.

La durata del rapporto di contitolarità è connessa alla Convenzione stipulata tra i due Enti per il periodo **\*\*/\*\*/20\*\* – \*\*/\*\*/20\*\***, fatta salva eventuale proroga.

### **Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI**

I Contitolari attestano che i dati sono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia privacy.

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dal rapporto Convenzionale in premessa citato, alle rispettive prestazioni e, fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun Titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, si conviene la seguente ripartizione di responsabilità e di compiti, precisando che ogni Titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro di trattamenti.

Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, come individuata nell'art. 1 del presente Accordo di contitolarità, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, mediante la condivisione di percorsi formativi comuni o l'estensione di linee guida, disciplinari interni e *policy* di condotta.

Rispetto ai dati trattati nell'ambito del presente Accordo di contitolarità, ciascun Contitolare nomina un designato al trattamento dei dati personali, individua il proprio personale autorizzato/incaricato al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali amministratori di sistema, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni, alla luce della normativa applicabile.

Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale autorizzato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi, nonché vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite, per quanto possibile anche nei confronti dei dipendenti del Contitolare che svolgono la propria attività per l'erogazione dei servizi concordati all'interno del presente Accordo di contitolarità. Ciascun Contitolare vigila affinché i propri autorizzati trattino i dati personali anche nel rispetto delle istruzioni e delle *policy* di sicurezza, dei relativi codici etici e dei codici di comportamento.

Ciascun Contitolare si impegna inoltre a:

- a) predisporre di comune accordo e adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, anche mediante la pubblicazione della stessa all'interno del proprio sito internet. L'informativa medesima, peraltro, dovrà specificare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del Trattamento tra le parti e che l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento. In ogni caso, agli interessati, o a chi ne esercita la tutela, verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, al momento dell'attivazione dei servizi o nel primo momento utile in caso di attivazione urgente;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale;
- c) censire, ognuno all'interno del proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;

- d) nominare, ove previsto, un Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD") e comunicarne il nominativo ed i riferimenti all'altro Contitolare;
- e) effettuare – laddove necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente Accordo di contitolarietà, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. L'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le Parti;
- f) informare senza ritardo l'altra Parte, anche attraverso i rispettivi RPD, di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto della Convenzione alla quale il presente Accordo fa riferimento, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
- g) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, nelle modalità di cui al successivo art. 7;
- h) curare, per il tramite del designato e degli incaricati al servizio, l'accesso agli atti, ad esclusione dei casi in cui il procedimento sia già incardinato presso l'altro Contitolare;
- i) ha l'obbligo di gestire gli strumenti, gli archivi informatici e cartacei relativi al servizio erogato in proprio possesso/ di propria pertinenza.

I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per finalità non legate al trattamento in questione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, par. 4, del Regolamento.

In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo di contitolarietà, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini. L'individuazione e la nomina dei responsabili e dei subresponsabili sono effettuate autonomamente dalle Parti e i relativi dati sono conservati presso le medesime, fatti salvi gli obblighi di informazione reciproca derivanti dalla corretta esecuzione del presente Accordo di contitolarietà.

I Contitolari hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione della Convenzione alla quale il presente Accordo fa riferimento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione alla quale il presente Accordo fa riferimento e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione degli altri Contitolari o del singolo Contitolare interessato. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione alla quale il presente Accordo fa riferimento. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

#### **Art. 4 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo di Contitolarietà e dalle ripartizioni di obblighi e responsabilità dei Contitolari, l'interessato potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/2016 nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento, per il tramite dei seguenti contatti.

- Per la Comunità Valsugana e Tesino:  
DPO: Consorzio dei Comuni Trentini – email: [serviziordp@comunitrentini.it](mailto:serviziordp@comunitrentini.it)

- Per il Comune di \*\*\*:  
DPO: \*\*\* – email: \*\*\*

#### **Art. 5 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, in tutte le fasi del trattamento, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Le due Comunità hanno adottato misure di sicurezza adeguate e le stesse vengono messe a disposizione dell'altro Ente, qualora ne faccia richiesta.

I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi Contitolari.

Ogni Contitolare del trattamento deve verificare regolarmente il rispetto delle misure di sicurezza adottate e, se richiesto, deve poter fornire adeguato supporto documentale.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

#### **ART. 6 RESPONSABILITÀ**

I Contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità sopramenzionate inerenti all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

I Contitolari del Trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Reg. Ue 2016/679, e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 3 del presente Accordo di contitolarità.

I Contitolari del Trattamento, per le attività di trattamento svolte congiuntamente, saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, ai sensi dell'art. 82, par. 4, del Reg Ue 2016/679, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Successivamente, il Contitolare che ha risarcito totalmente l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare, esercitando l'azione di regresso limitatamente al *quantum* risarcitorio corrispondente alla parte di responsabilità per il danno dell'altro Contitolare.

#### **Art. 7 NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Per *data breach* si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, o, di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("*Data Breach*"), immediatamente dopo esserne venute a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente e agli interessati della medesima.

Le Parti, valutate congiuntamente la natura e le modalità della violazione, provvederanno tempestivamente a individuare quale tra esse, ove necessario, provvederà ad effettuare la comunicazione della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati coinvolti.

Per il caso di violazione dei dati personali inerente ad una attività di trattamento gestita interamente da una sola Parte (cfr. art. 1), previa doverosa informazione all'altra Parte, sarà onere della medesima attivarsi nella gestione del *data breach* e nell'eventuale notificazione della violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e agli interessati.

La notifica della violazione all'Autorità Garante conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie di interessati e, ove possibile, il loro numero approssimativo;
- c) il contatto del soggetto presso cui ottenere più informazioni;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) gli interventi attuati o che si prevede di attuare, al fine di porre rimedio alla violazione e/o per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e non ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, par. 3, del Reg. UE 2016/679, inoltre, la Parte sarà tenuta a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, anche all'interessato.

La comunicazione della violazione all'interessato dovrà avvenire con linguaggio semplice e chiaro e conterrà le medesime informazioni di cui alla notifica della violazione all'Autorità Garante.

#### **Art. 8 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo di contitolarità, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra esse esistente, relativo al medesimo trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo di contitolarità e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Borgo Valsugana, data del protocollo

PER IL  
COMUNE DI \*\*\*  
Il Sindaco  
\*\*\*

PER LA  
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO  
Il Presidente  
\*\*\*